

Codice A1816A

D.D. 10 maggio 2017, n. 1323

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5734. Autorizzazione idraulica per lavori di consolidamento di due muri lungo la sponda idrografica sinistra del torrente Vermenagna in comune di Limone Piemonte (CN). Richiedenti: Condomini "Belsito" e "Bucaneve".

In data 24/02/2017, il Condominio "Belsito", nella persona dell'Amministratore pro-tempore sig.ra Riccardi Roberta, e il Condominio "Bucaneve", nella persona dell'Amministratore pro-tempore geom. Di Prato Maura, siti in Limone Piemonte – Strada Statale n. 20 ai numeri civici 91 e 93 - hanno presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di consolidamento di due muri lungo la sponda idrografica sinistra del torrente Vermenagna in comune di Limone Piemonte (CN).

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del Regolamento Regionale n°14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte dei soggetti autorizzati delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal dott. ing. Livio Galfrè, costituiti dalla relazione idrologico-idraulica, dagli elaborati grafici, e dalla documentazione fotografica.

I lavori erano già stati autorizzati con D.D. n.511/DB1410 del 18/02/2010 (P.I. 4794), ma non sono stati realizzati.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, si è verificato che i lavori da realizzare sono i medesimi di cui alla precedente Autorizzazione Idraulica (P.I. 4794) e che sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Vermenagna.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
vista la D.D. n.511/DB1410 del 18/02/2010;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Condominio “Belsito” e il Condominio “Bucaneve”, siti in Limone Piemonte – Strada Statale n. 20 ai numeri civici 91 e 93 - ad eseguire i lavori nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto negli elaborati di progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando i soggetti autorizzati unici responsabili dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;
4. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere soggette a manutenzione, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall’alveo;
5. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti . La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. i committenti dei lavori dovranno comunicare a questo Settore, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione i committenti dovranno inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo dei soggetti autorizzati di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. i soggetti autorizzati, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovranno mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dei soggetti autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dei soggetti autorizzati, i quali terranno l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderanno di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. i soggetti autorizzati, prima dell'inizio dei lavori, dovranno ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. i soggetti autorizzati nella esecuzione dei lavori dovranno attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovranno prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott. for. Elio Pulzoni